

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. D'Ascola Pasquale - Presidente  
Dott. Orilia Lorenzo - Consigliere  
Dott. Giusti Alberto - Consigliere  
Dott. Cosentino Antonello - rel. Consigliere  
Dott. Falaschi Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso *omissis*/2017 proposto da:

**COMMITTENTE**

*RICORRENTE*

**APPALTATORE**

**CONTRO**

*CONTRORICORRENTE*

**PROGETTISTA**

**CONTRO**

*CONTRORICORRENTE*

avverso la sentenza n. *omissis*/2016 della Corte d'Appello di l'Aquila, depositata il 11.10.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25.01.2018 dal Consigliere Dott. Antonello Cosentino.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il COMMITTENTE ricorre nei confronti dell' APPALTATORE e del PROGETTISTA - che hanno resistito con controricorso - per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello dell'Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danni *ex art.* 1669 c.c., da lui proposta nei confronti di *omissis*, quale APPALTATORE, e di *omissis*, quale PROGETTISTA e direttore dei lavori, in relazione a vizi (crepe, fessurazioni e rotture di soglie) verificatisi in un suo appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione.

La Corte abruzzese - premesso che la presenza delle crepe era stata denunciata all'APPALTATORE già con lettera del 19.11.1998 e che la medesima denuncia era stata

*Ordinanza, Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino, n. 18192 del 10 luglio 2018*

successivamente rivolta al direttore dei lavori oltre un anno dopo tale data (il 27.1.2000) e che, infine, la causa era stata introdotta solo nel 2008 - ha ritenuto che il COMMITTENTE fosse incorso, nei confronti dell'APPALTATORE, nella prescrizione di cui dell'art. 1669 c.c., comma 2 e, nei confronti del PROGETTISTA e direttore dei lavori, nella decadenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

I TRE MOTIVI di ricorso, illustrati anche con memoria (che sostanzialmente reitera il nucleo delle argomentazioni svolte in ricorso), risultano tutti promiscuamente riferiti dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 e denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 1669 c.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. c).

Con il PRIMO MOTIVO si censura la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ancorato la decorrenza del termine di denuncia dei difetti alla lettera di contestazioni del 1998 e si argomenta che tale termine non poteva decorrere se non dalla data della relazione tecnica redatta il 23 novembre 2007 dall'Ing. *Omissis*.

Il motivo non può trovare accoglimento perché attinge un apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 2460/08; vedi anche, con riferimento all'art. 1667 c.c., Cass. 26233/13, che chiarisce che la conoscenza dei vizi da parte del committente “*può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato*”).

Nella specie la Corte territoriale ha dato conto della ragione per cui ha ritenuto che già dal 1998 il COMMITTENTE fosse a conoscenza dei difetti dell'opera, individuando tale ragione nel rilievo, non adeguatamente censurato alla stregua del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che già in una lettera del novembre 1998 era stata lamentata la presenza di crepe (pag. 5, penultimo capoverso, della sentenza) e che né la successiva corrispondenza tra le parti né la stessa relazione tecnica dell'Ing. *omissis* avevano successivamente mutato la originaria descrizione dei vizi come “*crepe*” (pag. 6 della sentenza).

Con il SECONDO MOTIVO si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe trascurato le risultanze istruttorie idonee a dimostrare, da un lato, il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, e, d'altro lato, l'esecuzione, da parte del medesimo, di interventi di risistemazione delle fessurazioni e della tinteggiatura, che avevano avuto l'effetto di occultare i vizi; nel motivo si lamenta poi la mancata ammissione delle prove orali richieste in primo grado.

Il motivo va disatteso perché la relativa formulazione si discosta dal paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi nella prospettazione di questioni di puro merito; può inoltre aggiungersi che le allegazioni svolte in ricorso in ordine all'asserito occultamento dei difetti da parte dell'APPALTATORE sono da giudicare inammissibili anche perché nuove, in quanto detto occultamento non emerge dalla sentenza impugnata e la sua deduzione in questa sede di legittimità non è accompagnata dalle indicazioni degli atti in cui esso sarebbe stato dedotto nel giudizio di merito.

Con il TERZO MOTIVO si propongono TRE DISTINTE CENSURE.

Con la PRIMA ci si duole della mancata compensazione delle spese della lite e, per quanto in particolare concerne il rapporto processuale tra COMMITTENTE. ed il PROGETTISTA., si evidenzia come quest'ultimo fosse rimasto soccombente, in primo grado, sulla sua domanda

*Ordinanza, Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino, n. 18192 del 10 luglio 2018*

(erroneamente ritenuta rinunciata dalla corte territoriale) di condanna del COMMITTENTE, al risarcimento dei danni di lite temeraria.

Con la SECONDA CENSURA si lamenta la liquidazione di un compenso per la fase istruttoria del giudizio di appello che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata espletata.

**Con la TERZA CENSURA ci si duole della condanna dell'odierna ricorrente a rifondere alle contro parti le spese di lite maggiorate dell'IVA, nonostante che entrambe tali parti fossero "soggetti IVA".**

La PRIMA CENSURA va disattesa per la assorbente considerazione che, indiscussa essendo la soccombenza del COMMITTENTE (essendo stata la sua domanda rigettata tanto in primo quanto in secondo), l'apprezzamento operato dalla Corte territoriale sull'opportunità di una compensazione totale o parziale non è sindacabile in questa sede (cfr. Cass. n. 2149/14: “*La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente*”).

La SECONDA CENSURA va invece accolta perché, a mente del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. c), la fase istruttoria del processo rileva, ai fini della liquidazione del compenso, quando effettivamente sia stata svolta e non può condividersi l'assunto dei controricorrenti secondo cui per integrare lo svolgimento di tale fase sarebbe sufficiente la mera insistenza nelle richieste di prova già proposte nell'atto di appello.

**La TERZA CENSURA svolta nel terzo mezzo di ricorso va infine disattesa, perché la deducibilità dell'Iva può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA (11877/07).**

In definitiva il ricorso va accolto con riferimento alla seconda censura del terzo mezzo, disattese le altre doglianze, e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito riliquidando le spese del giudizio di appello, per ciascuna delle parti appellate, in Euro 3.777 (di cui Euro 1.080 per la fase di studio, Euro 877 per la fase introduttiva ed Euro 1.820 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Le spese del giudizio di cassazione si compensano in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso in relazione alla seconda censura del terzo mezzo, disattende le altre doglianze e cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.

Decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello, per ciascuna delle parti appellate, in Euro 3.777 (di cui Euro 1.080 per la fase di studio, Euro 877 per la fase introduttiva ed Euro 1.820 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

*Ordinanza, Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino, n. 18192 del 10 luglio 2018*  
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS